

# STATUTO

Approvato dalla Assemblea Provinciale in data 13/02/98, integrato con le osservazioni fatte dalla Confederazione Nazionale e modificato dall'Assemblea provinciale in data 01/12/2018.

## TITOLO I Principi Generali

### Art. 1 - Costituzione

E' costituita la Cna Provinciale di Padova, articolazione territoriale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Essa è costituita da tutti gli associati che hanno sede nel territorio della provincia di Padova e comprende tutte le strutture organizzative territoriali (sedi), le categorie di mestiere provinciali e gli eventuali Raggruppamenti di interesse in cui è articolata. Nella Cna provinciale di Padova si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione Nazionale e prende avvio il processo di legittimazione. L'Associazione è una organizzazione volontaria di imprenditori e/o pensionati, non ha fini di lucro, è autonoma da qualsiasi organizzazione politica, sociale ed economica. Assume il logotipo, il simbolo e la denominazione Cna Provinciale di Padova - Associazione Provinciale Artigiani di Padova; il simbolo è costituito da un cerchio racchiudente l'immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA ferma restando l'esclusiva proprietà degli stessi da parte della Confederazione Nazionale secondo l'articolo 29 dello Statuto confederale. L'Associazione ha sede in Padova.

### Art. 2 - Scopi e compiti

L'Associazione provinciale fa propri gli obiettivi del sistema CNA ed in particolare intende perseguire azioni tese alla costruzione dell'Unione Europea, vera casa comune delle imprese e dei cittadini d'Europa, in una Italia riformata in senso federale, con un'azione ispirata ai valori e agli ideali contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana. La CNA - Associazione provinciale di Padova ritiene fondamentale e indispensabile l'unità sindacale dell'artigianato e pertanto con la sua azione opera per determinare scelte e programmi comuni tra le varie organizzazioni dell'artigianato, premessa necessaria ad una futura unità rappresentativa e organizzativa.

La Cna Provinciale di Padova ha i seguenti scopi:

- a) rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nell'ambito della provincia di Padova;
- b) rappresenta la Cna Nazionale nel medesimo ambito provinciale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello provinciale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema Cna;
- c) garantisce la rappresentanza degli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dai relativi Mestieri Unioni provinciali, negli organi della Associazione;

- d) stipula, con il concorso dei Mestieri presenti nel territorio provinciale, gli accordi sindacali a livello provinciale sulle materie ad essa demandate dai livelli regionale e/o nazionale;
- e) individua ed organizza a livello provinciale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione delle imprese in sintonia con l'intero sistema Cna. L'Associazione può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società da essa promosse e/o partecipate;
- f) attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema Cna progetti che derivano da politiche comunitarie;
- g) garantisce la tutela e l'assistenza sociale a favore degli artigiani e dei loro familiari ed addetti e di tutti i suoi associati attraverso il Patronato (EPASA);
- h) promuove la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi di strutture proprie (TeCNA), in collaborazione con le strutture nazionali e regionali dell'Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato (ECIPA);
- i) promuove accordi ed iniziative di carattere economico nell'interesse delle imprese rappresentate; sviluppa l'associazionismo e la cooperazione tra le imprese, anche al fine di una loro migliore produttività, favorendo il collocamento dei loro prodotti sui mercati;
- l) garantisce una attenzione particolare ai problemi dell'innovazione tecnologica, della qualità, della promozione commerciale, dell'attività fieristica, della cooperazione internazionale per favorire la competitività e l'internazionalizzazione delle imprese e dell'economia provinciale;
- m) diffonde tra gli associati e l'intera categoria una informazione adeguata e costante sui temi di maggiore interesse che riguardano l'artigianato e la piccola e media impresa, promuovendo a tale scopo, in forma diretta o indiretta, una specifica attività editoriale;
- n) definisce le politiche finanziarie provinciali, nell'ambito delle politiche del sistema Cna, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;

Per il raggiungimento degli scopi sopracitati l'Associazione opera per:

- a) istituire sul territorio provinciale, ai fini della sua attività di rappresentanza, tutela e organizzazione dei servizi alle imprese, sedi, sezioni, uffici, sia permanenti che temporanei, ferma restando la sua unità giuridica ed operativa;
- b) garantire il funzionamento sul territorio provinciale dei Mestieri provinciali e degli eventuali Raggruppamenti di interesse (donne, giovani imprenditori, piccole imprese), d'intesa con le rispettive istanze regionali e nazionali;
- c) promuovere e costituire Cna Pensionati - Associazione Provinciale dei Pensionati Artigiani) garantendone gli ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltreché i necessari supporti organizzativi;
- d) costituire strutture organizzative, compiere le relative operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assumere la partecipazione e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche con il concorso di mezzi finanziari e patrimoniali propri, dei soci o di terzi;
- e) sostenere l'azione degli strumenti consortili e cooperativi, promossi dall'Associazione, per servizi qualificati sul terreno del credito e della consulenza finanziaria alle imprese;

- f) nominare rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Istituti, organizzazioni, commissioni;
- g) stabilire, anche d'intesa con la Cna regionale, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente.

### **Art. 3 - Gli associati**

Possono associarsi alla CNA provinciale di Padova, gli imprenditori nella loro qualità di titolari o soci e/o pensionati, appartenenti ai settori dell'artigianato, delle piccole e medie imprese industriali, del commercio, del turismo e dei servizi che esercitano la loro attività in forma individuale o societaria nonché tutti i lavoratori autonomi. Possono altresì essere associate cooperative, consorzi, enti economici e assistenziali, costituiti tra imprenditori di cui al comma precedente. Possono aderire all'Associazione sindacati e associazioni di mestiere di carattere locale e provinciale.

Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema Cna ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite. L'adesione al sistema Cna avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento sia nella Cna Provinciale di Padova che nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla Cna.

I pensionati si iscrivono a Cna Pensionati, mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente all'inquadramento nella Cna Provinciale di Padova.

La CNA di Padova associa professionisti, in collaborazione con la struttura CNA Professioni.

Persone fisiche che non sono imprenditori o pensionati e che vogliono accedere al sistema di servizi dedicato agli associati possono aderire a Cna Cittadini. Questi aderenti non possono partecipare alla vita democratica dell'associazione come candidati attivi o passivi.

### **Art. 4 - Democrazia interna**

La vita interna dell'Associazione è fondata sul più ampio rispetto della democrazia associativa. L'associato ha il diritto-dovere di partecipare alla vita dell'Associazione, portando un contributo positivo di proposte nel quadro dei valori fissati dal codice etico nazionale e delle regole fissate dallo Statuto per gli organismi dell'Associazione. L'esercizio dei diritti sociali spetta solo agli associati che siano in regola con i versamenti annuali delle quote associative deliberate dagli organi dirigenti dell'Associazione.

### **Art. 5 - Adesione alla Associazione**

Coloro che aderiscono alla Cna debbono:

- a) accettare lo Statuto della Cna Nazionale, della Cna Regionale e della Cna Provinciale di Padova;
- b) rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel Codice etico della Confederazione;

c) ottemperare alla contribuzione al sistema Cna con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla legge 4/6/1973, n. 311 e successive modificazioni; l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema Cna e agli Enti e società da essa promossi e/o partecipati le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente l'utilizzo pur nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

d) garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema Cna.

L'adesione alla Associazione si realizza attraverso la sottoscrizione di un atto scritto con il quale l'associato conferisce all'Associazione anche il mandato di riscuotere annualmente le quote associative con le modalità previste dalla legge 311 del 4/6/73 e successive modificazioni.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta inviata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare, secondo quanto disposto dall'art. 24 / C.C.

#### **Art. 6 - Cessazione del rapporto associativo**

Il rapporto associativo può cessare:

- a) per dimissioni, per le quali è obbligatoria la comunicazione in forma scritta entro il 30 settembre di ogni anno;
- b) per cessazione dell'attività;
- c) per espulsione.

In nessun caso gli associati avranno diritto al rimborso delle quote associative pagate fino alla data della cessazione del rapporto stesso.

#### **Art. 7 - Disposizioni disciplinari**

La Direzione provinciale ha la facoltà di applicare agli associati, che non rispettino le disposizioni statutarie e le decisioni dei competenti organi, censure e sospensioni dalle attività sociali e sindacali qualora gli atti siano giudicati dalla stessa gravi. La Direzione può procedere all'espulsione dell'associato in casi di recidiva o per particolare gravità dei fatti.

Contro i provvedimenti di censura, sospensione ed espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei garanti entro 30 giorni dalla notifica.

## **TITOLO II Rapporti con il sistema CNA**

## **Art. 8 - Rapporti con la Confederazione Nazionale.**

La Cna provinciale di Padova si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni e nei valori del sistema Cna e ne rappresenta una articolazione territoriale.

Essa ha la rappresentanza politico-sindacale delle imprese associate presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sindacali e sociali della provincia di Padova.

La CNA di Padova recepisce e fa propri i valori e i principi stabiliti nel codice etico e nel codice di comportamento del sistema CNA ai fini della prevenzione dei reati ai sensi del GDPR.

CNA Padova fa proprio e si impegna a rispettare il regolamento sui social network e il regolamento sull'utilizzo del logo.

La Cna di Padova si impegna a mettere a disposizione del sistema Cna i dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa.

Si impegna a garantire il versamento al sistema CNA da parte di tutti gli associati delle quote associative secondo le modalità e le quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA.

S'impegna infine a concorrere alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti del sistema Cna.

Il rapporto di adesione di Cna provinciale di Padova al sistema Cna ha durata illimitata.

La sua eventuale revoca dovrà essere deliberata da almeno i due terzi degli associati con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.

## **Art. 9 - Rapporti con la Cna Regionale**

La Cna provinciale di Padova, d'intesa con le altre Associazioni provinciali venete della CNA, concorre a costituire la CNA regionale del Veneto, istanza di relazione, di gestione e di rappresentanza della Cna a livello regionale.

L'Associazione si impegna, d'intesa con la Cna Regionale, con le altre Associazioni Cna del Veneto e con la CNA nazionale a promuovere la costituzioni dei Mestieri, a promuovere la costituzione delle Unioni Regionali e gli eventuali Raggruppamenti regionali di interesse.

## **TITOLO III Strutture Organizzative Territoriali e Mestieri**

### **Art. 10 Articolazione dell'Associazione.**

Premesso che l'Associazione è costituita da un unica unità per tutto il territorio della provincia di Padova, al fine di promuovere l'attività sindacale e l'erogazione dei servizi alle imprese, l'Associazione è organizzata in Sedi-territoriali e in Mestieri provinciali, e CNA Pensionati.

L'Associazione può costituire Raggruppamenti provinciali di interesse specifico (giovani, donne, piccole imprese, CNA Professioni, ecc..)

## **Art. 11 - Le sedi territoriali**

Le sedi territoriali hanno il compito di promuovere e dirigere l'attività sindacale degli artigiani associati sui problemi locali di loro competenza e di articolare sul loro territorio le iniziative promosse dall'Associazione nell'interesse della categoria.

Contribuiscono alla elaborazione della politica sindacale dell'Associazione, assicurano la riuscita delle iniziative sindacali, sviluppano ogni utile azione di confronto con le istituzioni pubbliche, con le forze sociali ed economiche della zona.

Gli associati della sede eleggono ogni 4 anni, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento elettorale approvato dalla Direzione provinciale, il Comitato direttivo di sede e i delegati all'Assemblea provinciale.

Nella sua prima riunione, dopo l'elezione, il Comitato direttivo elegge nel suo seno il Presidente della sede. Egli è il responsabile del perseguimento degli scopi e dell'assolvimento dei compiti dell'Associazione nel territorio di riferimento. Ha la funzione di rappresentanza dell'Associazione presso le istituzioni locali; verifica l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organismi dirigenti della sede. Convoca il Comitato direttivo della sede territoriale e, d'intesa con il responsabile di sede, opera per il buon andamento dell'attività sindacale della sede. Può essere coadiuvato da uno o più vicepresidenti eletti dal Comitato direttivo di sede. Può restare in carica, al massimo, per due mandati pieni, quadriennali, consecutivi.

Al fine di consentire alla Associazione di elaborare proposte e realizzare iniziative su un'area territoriale più ampia di quella di competenza delle singole sezioni territoriali, su iniziativa della Presidenza provinciale, potranno essere costituiti i Comitati di zona nell'Alta Padovana, nella Bassa Padovana e nella zona Centrale; potrà inoltre essere costituito il Comitato cittadino nel comune capoluogo.

I Comitati di zona non sono organismi sostitutivi dei Comitati Direttivi di sede e sono composti dagli stessi componenti delle sezioni territoriali interessate. Essi non hanno poteri autonomi di intervento nella organizzazione dei servizi e nella gestione delle risorse finanziarie e operano in stretto accordo con la Presidenza provinciale.

I loro compiti sono:

- coordinare l'attività sindacale delle sezioni nelle rispettive zone;
- elaborare e predisporre almeno semestralmente il programma di lavoro delle sezioni;
- assumere tutte quelle iniziative (convegni, incontri, corsi di formazione, ecc.) riguardanti problematiche specifiche della zona (infrastrutture, urbanistica, insediamenti produttivi, organizzazione e gestione dei servizi pubblici sovracomunali, sicurezza ambientale, ecc.);
- avviare e mantenere relazioni con gli Enti Locali e con le altre Associazioni imprenditoriali.

Possono essere coordinati da uno dei Presidenti delle stesse sezioni o da un imprenditore nominato dagli altri Presidenti delle sedi.

Alle riunioni dei Comitati di zona partecipano uno o più componenti della Presidenza provinciale delegati allo scopo, i responsabili delle sedi territoriali senza diritto di voto, ed altri soggetti ritenuti utili allo scopo del comitato.

## **Art. 12 - I mestieri**

Le categorie di mestiere provinciali sono istanze di aggregazione di interessi professionali e di settore e sono costituite, d'intesa con i mestieri e le Unioni regionali e nazionali, per valorizzare il ruolo strategico delle politiche settoriali ai fini della qualificazione e dello sviluppo delle imprese.

I mestieri sono stabiliti dalla Direzione Nazionale della CNA e sono costituiti da tutti gli Associati al Sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica.

I mestieri concorrono a comporre a livello regionale e Nazionale le Unioni.

La Presidenza provinciale può decidere di avviare la rappresentanza sindacale di un nuovo mestiere, ancorché non previsto a livello Regionale e Nazionale, qualora esso rappresenti un interesse specifico per l'economia del territorio, e sia rappresentativo di un numero importante di imprese. Il rappresentante di questo raggruppamento può essere invitato, senza diritto di voto, alla Direzione Provinciale.

### *Compiti*

I Mestieri hanno i seguenti compiti:

- a) elaborano le politiche sindacali di propria competenza e ne curano l'attuazione in accordo con l'Associazione ed in concorso con le sue strutture, i suoi enti di emanazione e società collaterali;
- b) rappresentano le imprese del settore nei confronti dei rispettivi interlocutori istituzionali, economici e sociali;
- c) favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo economico;
- d) elaborano e realizzano apposite iniziative volte alla erogazione di specifici servizi alle imprese, coordinandosi con le altre strutture dell' Associazione;
- e) analizzano le tendenze di mercato, seguono ed interpretano la legislazione di settore, ne garantiscono la diffusione e la corretta conoscenza, elaborano progetti formativi;
- f) identificano i problemi tecnico-produttivi, gestionali, amministrativi e di mercato, nella loro specificità per gruppi omogenei di impresa, comprese le questioni attinenti i rapporti contrattuali con la committenza;
- g) valorizzano e promuovono le occasioni e gli strumenti di innovazione tecnologica con particolare attenzione alla salvaguardia ed al recupero ambientale;
- h) svolgono attività promozionale in campo associativo.

I Mestieri provinciali non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

Tale potere resta in capo al Presidente provinciale della CNA di Padova il quale opera su mandato degli organi provinciali.

Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti dei Mestieri provinciali rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

### *Organi*

Gli organi di direzione provinciale dei Mestieri sono: l'Assemblea, il Comitato Direttivo e il Presidente.

Gli associati del Mestiere eleggono ogni 4 anni, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento elettorale approvato dalla Direzione provinciale, il Comitato direttivo di Mestiere e i delegati all'Assemblea provinciale. Nella sua prima riunione dopo l'elezione quadriennale, Il Comitato Direttivo di Mestiere Provinciale elegge nel suo seno il Presidente di Mestiere.

Il Comitato Direttivo provinciale di Mestiere dovrà garantire nella sua composizione una equilibrata rappresentanza dei vari settori organizzati nei Mestieri.

Il Comitato Direttivo di Mestiere Provinciale elegge i delegati/rappresentanti di mestiere a livello regionale, secondo il regolamento regionale.

La Presidenza provinciale della Cna, su proposta del Presidente, affida al Presidente del Mestiere la delega a dirigere le iniziative tese alla realizzazione degli obiettivi del Mestiere, a rappresentare le istanze dello stesso Mestiere nei confronti di istituzioni, enti e organizzazioni esterne, a collaborare con le altre istanze dell' Associazione per il coordinamento e l'unitarietà della rappresentanza degli interessi degli associati.

Il Presidente convoca il Comitato Direttivo di Mestiere e, d'intesa con il responsabile sindacale, opera per il buon andamento dell' attività sindacale.

Può restare in carica, al massimo, per due mandati pieni, quadriennali, consecutivi.

Il Presidente provinciale della Cna, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione provinciale dell' Associazione, può ritirare la delega al Presidente provinciale del Mestiere.

#### **Art. 14 CNA Pensionati**

La CNA Pensionati è la struttura che raggruppa e organizza i pensionati che aderiscono a CNA Pensionati. Organizza la propria rappresentanza interna tramite un Presidente, una Presidenza e una Direzione provinciale che sono elette dall'Assemblea provinciale tramite un regolamento elettorale che viene stabilito dalla Direzione di CNA Pensionati e approvato dalla Presidenza provinciale della CNA di Padova.

Ogni anno CNA Pensionati redige un proprio piano di iniziativa, un rendiconto consuntivo delle spese e opera per la propria crescita associativa.

CNA Pensionati partecipa ai livelli di rappresentanza superiore (regionale e nazionale) in sintonia con CNA di Padova.

### **TITOLO IV Organi della Cna provinciale di Padova**

#### **Art. 15 Requisiti dei componenti degli organi**



Gli organi dirigenti della Cna provinciale di Padova sono composti da imprenditrici ed imprenditori iscritti alla Cna, pensionati iscritti a Cna Pensionati, nonché da legali rappresentanti ed amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla Cna.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalla Associazione provinciale non possono essere a tale titolo membri di organi di direzione.

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e i poteri e l'autonomia dell'organo stesso.

Gli organi dirigenti sono:

- l'Assemblea;
- la Direzione;
- la Presidenza;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Garanti.

#### **Art. 16 - L'Assemblea provinciale**

L'Assemblea provinciale rimane in carica 4 anni e viene convocata dalla Presidenza provinciale quando la stessa ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi componenti

L'Assemblea è formata da componenti di diritto e da componenti eletti.

Sono componenti di diritto:

- il Presidente provinciale uscente e gli eventuali Presidenti onorari;
- i Presidenti delle sedi territoriali;
- i Presidenti dei mestieri compreso il Presidente di Cna Pensionati.

La Direzione provinciale nel regolamento elettorale stabilisce il numero di delegati provenienti dalle sedi in un numero tra 50 e 100, il numero di delegati dai mestieri tra 35 e 70 e il numero di pensionati tra 10 e 25

Alla scadenza quadriennale la Direzione provinciale, almeno due mesi prima dello svolgimento dell'Assemblea provinciale, fissa con un regolamento le norme di convocazione e di svolgimento delle assemblee di sede e mestiere, le modalità di elezione dei Comitati direttivi e dei delegati alla Assemblea provinciale e convoca l'Assemblea quadriennale per il rinnovo degli organi provinciali.

L'Assemblea provinciale è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed ha i seguenti compiti:

1) stabilisce le linee di strategia politico-sindacale e gli indirizzi dell'Associazione in relazione alle esigenze dell'artigianato padovano;

2) elegge il Presidente, la Presidenza, la Direzione provinciale e i delegati alle Assemblee regionali e nazionali; a tale scopo elegge nel suo seno un Collegio elettorale con il compito di verificare le condizioni di ammissibilità dei candidati all'elezione a Presidente provinciale, a componente la Presidenza, a componente la Direzione provinciale e di organizzare le operazioni di voto;

- 3) nomina il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Revisori dei conti;
- 4) la Presidenza provinciale invita a partecipare alle riunioni dell'Assemblea, senza diritto di voto, quanti riterrà utili allo svolgimento della stessa;
- 5) l'Assemblea in seduta ordinaria può eleggere componenti della Direzione o della Presidenza in sostituzione di membri decaduti per dimissioni o altre cause;
- 6) convocata in apposita seduta, può modificare lo Statuto con un voto favorevole del 51% dei suoi componenti;
- 7) è convocata dalla Presidenza provinciale almeno dieci giorni prima mediante invito scritto sul quale devono risultare data e luogo della riunione e ordine del giorno oggetto di discussione.

### **Art. 17 - La Direzione provinciale**

La Direzione provinciale, eletta dall'Assemblea nel suo seno, è composta da imprenditori e/o pensionati associati alla CNA e dura in carica 4 anni.

La Direzione ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca del Segretario provinciale su proposta della Presidenza;
- attua le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa;
- assume tutte le iniziative relative alla erogazione dei servizi, alla organizzazione dell'Associazione;
- esercita il controllo sulle attività degli enti, delle strutture e/o delle società promosse dall'Associazione, fatta salva la loro autonomia giuridica;
- decide sulle richieste di affiliazione o adesione di organizzazioni autonome;
- su proposta della Presidenza provinciale approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- promuove e verifica l'attività di integrazione tra tutte le strutture organizzative e sindacali dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea quadriennale per il rinnovo degli organi e approva il relativo regolamento.

Di norma la Direzione provinciale è composta:

- dai componenti la Presidenza provinciale,
- dai Presidenti onorari,
- dai Presidenti delle sedi,
- dai Presidenti di mestiere,
- da imprenditori eletti dall'Assemblea provinciale,
- dal Presidente provinciale della Cna Pensionati.

Il numero degli imprenditori da eleggere direttamente dall'Assemblea sarà fissato dal regolamento elettorale.

Alla Direzione partecipa il Segretario provinciale e quanti la Presidenza consideri necessari allo svolgimento dei lavori della stessa senza diritto di voto.

La Direzione può delegare alla Presidenza sue competenze, con esclusione della nomina e della revoca del Segretario provinciale, dell'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

La Direzione provinciale è convocata dal Presidente almeno otto giorni prima della data della riunione, mediante invito scritto (anche telematico) sul quale devono risultare data e luogo della riunione e ordine del giorno oggetto di discussione.

### **Art. 18 - La Presidenza**

La Presidenza viene eletta dall'Assemblea nel suo seno e resta in carica per 4 anni.

E' composta da imprenditori, e/o pensionati, associati alla Cna di Padova. I componenti la Presidenza possono essere rinnovati per un solo mandato.

La Presidenza è composta dal Presidente provinciale, da uno o più Vicepresidenti e da altri componenti fino ad un massimo di 9 complessivi.

La Presidenza ha i seguenti compiti:

- promuove e dirige l'attività ordinaria dell'Associazione, coordina l'attività di tutte le strutture, enti e società promosse dall'Associazione;
- cura l'integrazione di tutte le attività dell'Associazione ivi compresa la verifica ed il controllo sull'andamento finanziario dell'Associazione
- su proposta del Presidente affida ai Presidenti dei Mestieri le deleghe operative e nei casi previsti dall'art. 12 provvede a ritirarle;
- delibera su proposta del Segretario il Piano Strategico Poliennale della CNA provinciale di Padova;
  - delibera, su proposta del Segretario, in merito allo stato giuridico ed economico del personale dipendente dell'Associazione;
- propone ai Consigli di Amministrazione delle strutture, enti e società promosse dalla Cna di Padova, i nominativi per la nomina a direttori e responsabili degli stessi;
- nomina i rappresentanti dell'Associazione in istituzioni, società ed enti;
- convoca la Direzione e l'Assemblea provinciale stabilendone l'ordine del giorno;
- assume deliberazioni d'urgenza di competenza della Direzione, sottoponendole alla ratifica della stessa nella successiva riunione;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione
- decide in merito alla costituzione, partecipazione, promozione di ogni struttura o strumento necessario all'attività dell'Associazione;
- delibera in merito alle quote associative annuali;

- delibera sulla compravendita di immobili necessari alle attività dell'Associazione;

Partecipa alle riunioni della Presidenza il Segretario provinciale.

La Presidenza può nominare, su proposta del Segretario, un Vicesegretario provinciale.

La Presidenza può invitare alle sue riunioni quanti ritiene utili allo svolgimento dei suoi compiti.

### **Art. 19 - Il Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea provinciale nel suo seno, scegliendolo tra gli imprenditori associati alla CNA - Associazione di Padova da almeno 5 anni. Il Presidente resta in carica per 4 anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Ogni componente l'Assemblea provinciale può presentare, a partire dal settimo giorno prima dell'Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche, la sua candidatura a Presidente provinciale.

I candidati alla carica di Presidente devono presentare un programma e una lista di componenti della Presidenza provinciale supportata da un numero di firme di sostegno pari al 20% dei componenti l'Assemblea provinciale aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Associazione ha i seguenti compiti:

- convoca la Presidenza provinciale;
- ha la rappresentanza politica dell'Associazione;
- presiede gli organi ed è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- rappresenta l'Associazione nella Federazione regionale e negli organi nazionali;
- ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento dell'Associazione;
- può conferire deleghe per il compimento di atti di sua competenza;
- può attribuire incarichi di coordinamento e direzione sindacale ai componenti la Presidenza.

In caso di assenza è sostituito dal Vicepresidente.

Qualora, per dimissioni o per grave impedimento, si renda necessario sostituire il Presidente nel corso del mandato quadriennale, la Direzione provinciale convoca l'Assemblea per le opportune decisioni.

### **Art. 20 - Presidenza onoraria**

L'Assemblea, su proposta della Presidenza provinciale, può conferire la Presidenza onoraria a quanti abbiano ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione e che si siano distinti per particolari meriti associativi e professionali.

Il Presidente onorario resta in carica a vita e partecipa alle riunioni della Direzione e dell'Assemblea provinciale.

### **Art. 21 - Il Segretario**

Il Segretario provinciale dell'Associazione è nominato e revocato dalla Direzione provinciale su proposta della Presidenza provinciale. Il Segretario ha i seguenti compiti:

- è responsabile del funzionamento della struttura organizzativa ed operativa dell'Associazione e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;
- è responsabile dell'attuazione delle decisioni degli organi provinciali;
- concorre alla elaborazione delle politiche associative e coadiuva il Presidente e la Presidenza nella rappresentanza politica sindacale dell'Associazione;
- partecipa alle riunioni di tutti gli organi dell'Associazione e può delegare, in sua sostituzione, altri operatori sindacali dell'Associazione;
- dirige e coordina il personale dipendente dell'Associazione e, d'intesa con gli organi dirigenti delle strutture promosse dall'Associazione, anche il personale dipendente di enti, società, consorzi e cooperative;
- informa la Presidenza periodicamente sull'andamento complessivo dell'Associazione, sulla situazione economico-finanziaria, sullo stato dei servizi;
- gestisce il personale individuando incarichi e mansioni; riferisce alla Presidenza le scelte relative a responsabili di sede, mestiere e servizio;
- propone alla Presidenza l'assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro degli operatori sindacali dell'Associazione e dei più importanti responsabili tecnici dei vari settori di lavoro dell'Associazione;
- informa la Presidenza provinciale, almeno due volte l'anno, sullo stato e sulla situazione del personale dipendente dell'Associazione, delle strutture, enti e società promosse;
- propone gli accordi di lavoro e le normative del rapporto con tutto il personale dipendente dell'Associazione;
- stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale dipendente,
- può proporre alla Presidenza la nomina di un Vicesegretario che lo coadiuvi nel governo dell'Associazione e lo sostituisca in caso di sua assenza;
- può proporre alla Presidenza l'istituzione di uno o più comitati tecnici operativi per la direzione delle politiche sindacali e per il governo delle attività di servizio e di assistenza dell'Associazione.

### **Art. 22 - Collegio dei Revisori dei conti**

Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dall'Assemblea provinciale convocata per il rinnovo degli organi dirigenti, su proposta della Presidenza subito dopo la sua elezione, e dura in carica 4 anni.

E' composto da tre membri effettivi che eleggono tra loro un Presidente di riconosciuto prestigio e professionalità.

Il Collegio ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della Associazione; si avvale della collaborazione degli uffici dell'amministrazione provinciale e predispone per la seduta della Direzione provinciale una nota sul bilancio consuntivo in esame.

### **Art. 23 - Collegio dei Garanti**

Il Collegio dei Garanti è eletto dall'Assemblea provinciale convocata per il rinnovo degli organi dirigenti e dura in carica 4 anni; è composto da tre imprenditori e/o pensionati scelti tra gli associati.

Nomina nel suo interno un Presidente.

Nessuno dei componenti il Collegio può assumere altri incarichi nell'Associazione.

Il Collegio è un organo di garanzia con funzione di collegio arbitrale che giudica su tutte le controversie che insorgono nell'Associazione in ordine all'interpretazione dello Statuto, del codice etico e di eventuali regolamenti.

Ogni associato può rivolgersi al Collegio dei Garanti per rilevanti questioni attinenti la vita interna dell'Associazione a tutela delle proprie ragioni nei confronti di altri associati o organi dell'Associazione.

Qualora il Collegio dei garanti provinciali decida di richiedere l'intervento dei Collegi regionali e nazionali, l'Associazione sarà impegnata a riconoscere le decisioni degli stessi in modo inappellabile.

### **Art. 24 - Incompatibilità**

Gli incarichi di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza provinciale e di Presidente provinciale di Mestiere sono incompatibili con l'assunzione di incarichi e di candidatura di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale e comunale e di tutte le corrispondenti cariche esecutive.

In conseguenza dei sopraccitati incarichi essi decadono da tutti gli organi di governo dell'Associazione.

Fanno eccezione gli incarichi nei Comuni sotto i 15.000 abitanti.

Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di funzione valgono anche per il Segretario e il Vicesegretario provinciale.

Le figure di vertice sopraccitate sono incompatibili anche con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti ai livelli provinciale, regionale e nazionale.

L'eventuale successivo venir meno delle ragioni di incompatibilità può consentire agli organi competenti il ripristino del ruolo, trascorso un anno dal momento in cui sono venute meno le condizioni di incompatibilità.

### **Art. 25 - Cumulo degli incarichi**

La Presidenza provinciale vigilerà e si attiverà per impedire il cumulo degli incarichi sui dirigenti provinciali al fine di meglio distribuire le responsabilità e i carichi di lavoro nell'Associazione. In materia si rinvia alle norme contenute nel Regolamento interno della Cna nazionale.

## **TITOLO V Norme finali**

### **Art. 26 - Piano Strategico**

Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle risorse economiche.

Esso costituisce uno strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema Cna. I Mestieri partecipano alla definizione del Piano Strategico provinciale.

### **Art. 27 - Bilanci**

Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sia per la parte economica che finanziaria. La Cna di Padova persegue l'obiettivo del pareggio di bilancio.

Il bilancio preventivo è presentato dalla Presidenza provinciale alla Direzione per la sua approvazione entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il bilancio consuntivo predisposto dalla Presidenza è presentato alla Direzione per la sua approvazione definitiva entro il 30 giugno di ogni anno.

La Presidenza provinciale presenta al Collegio dei Revisori dei conti il bilancio consuntivo almeno 15 giorni prima della riunione della Direzione. L'Associazione adotterà lo schema di bilancio unico approvato dalla CNA nazionale.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, non potranno essere distribuiti né in modo diretto né indiretto, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Art. 28 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili sia materiali che immateriali che diventano proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo, anche per lasciti, donazioni ed eventuali gestioni attive delle gestioni annuali. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto obbligatoriamente o ad altra associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 29 - Autonomia**

La Cna provinciale di Padova ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale. Essa risponde per intero per gli obblighi da essa stessa contratti, mentre non risponde per gli obblighi assunti da terzi, anche se componenti del sistema Cna, se non espressamente autorizzati dagli organi provinciali.

### **Art. 30 - Modifiche statutarie**

Le modifiche statutarie possono essere adottate dall'Assemblea provinciale, su proposta della Presidenza provinciale, con un voto favorevole del 51% del totale dei componenti l'Assemblea, in una seduta appositamente convocata.

Le modifiche statutarie proposte andranno sottoposte, prima dell'approvazione, alla Direzione nazionale.

### **Art. 31 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea provinciale con un voto favorevole dei 3/4 dei componenti l'Assemblea stessa in una seduta appositamente convocata.

### **Art. 32 - Regolamenti**

La Direzione provinciale, su proposta della Presidenza provinciale, per quanto non previsto dal presente Statuto, può emanare uno o più regolamenti attuativi contenenti le norme e le regole ritenute necessarie per il buon andamento dell'Associazione.

### **Art. 33 - Rinvio Legislativo**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti.

Il presente Statuto approvato dall'Assemblea provinciale in data 13/02/1998, integrato con le osservazioni fatte dalla Confederazione Nazionale, modificato dall'Assemblea del 9/6/2006, entra subito in vigore.

L'Assemblea conferisce al Presidente provinciale, con i più ampi poteri di merito, formale mandato per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari e per il suo deposito e la sua registrazione.